



Atti
XXIII Congresso Nazionale di Speleologia

“La melodia delle grotte”

2-5 giugno 2022 - Ormea (CN)

In ricordo di Giovanni Badino

A cura di Davide Barberis, Jo De Waele, Bartolomeo Vigna, Raffaella Zerbetto



Logo del XXIII Congresso nazionale di speleologia

organizzato da



Associazione
Gruppi Speleologici Piemontesi



Speleo Club Tanaro

con il contributo di



Comune di Ormea



Aree protette
Alpi Marittime



Sezione di Ormea



In copertina: Grotta di Costacalda (CN), (foto di Raffaella Zerbetto).

Stampato a Bologna da CASMA srl, maggio 2023.

Pubblicato da:

© Società Speleologica Italiana - Bologna

© Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi - Torino

ISBN: 978-88-89897-23-2

La tutela del patrimonio archeologico ipogeo: corrette procedure di segnalazione e protezione

Henry De Santis ^(a)

^(a) Ispettore Onorario Ministero della Cultura per la Tutela dei Beni Archeologici, Accademia Archeologica Italiana, Speleo Club Gianni Ribaldone Genova, *henry.desantis@libero.it*

Parole chiave: tutela patrimonio archeologico ipogeo, scoperte fortuite.

Keywords: underground archaeological heritage protection, accidental discoveries.

Riassunto

Nella relazione vengono illustrate le corrette procedure che lo speleologo deve adottare per formalizzare e tutelare una scoperta fortuita effettuata in ambiente ipogeo. Come redigere una segnalazione e in che tempistiche, quali documenti e quali supporti allegare e soprattutto gli errori più comuni da evitare. Come intrattenere i rapporti con gli organi periferici del Ministero della Cultura. Una sorta di "pronto soccorso giuridico-archeologico".

Introduzione

Può capitare a chiunque di noi, visitando grotte e caverne, di imbattersi fortuitamente in reperti archeologici giacenti sul terreno. Sono centinaia infatti, solo in Italia, le grotte che hanno restituito queste preziose tracce oppure contenenti incisioni o pitture parietali.

In caso di scoperta, superata la sorpresa del momento, è fondamentale approcciarci con le istituzioni preposte alla tutela di questo settore, nei tempi giusti e con i modi più corretti, al fine di non pregiudicare la sicurezza di quanto ritrovato. Come vedremo, la tutela del nostro immenso patrimonio culturale parte da ciascuno di noi.

La principale fonte normativa italiana che regola il settore è il Codice dei Beni

Culturali e del Paesaggio (di seguito denominato "Codice") - approvato con il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004 - il cui testo completo e costantemente aggiornato è disponibile sul sito internet del Ministero della Cultura Mi.C. - www.beniculturali.it) nella sezione dedicata alla normativa.

Il provvedimento, tra le altre cose, tutela tutte le evidenze, mobili ed immobili, che possiedano cospicui caratteri di interesse archeologico, storico-artistico, di bellezza naturale o di singolarità geologica. Le categorie di beni tutelati sono molteplici - la cui elencazione si omette poiché esula dagli scopi del presente contributo - per il dettaglio delle quali si rimanda al testo completo del Codice.

A noi speleologi basti sapere che vi sono comprese tutte *"le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà"* ovvero tutti gli oggetti di interesse archeologico/paleontologico (ad esempio vasellame, ossa e fossili di animali estinti, strumenti preistorici in pietra, sepolture, ecc.) e, comunque, tutto ciò che proviene dal sottosuolo. Questo va tenuto presente poiché le grotte sono state frequentate da animali e uomini fin dal remoto passato e come degli archivi possono conservare al loro interno preziosi resti.

Anche le incisioni e le pitture parietali (cosiddetta archeologia delle pareti), pur essendo testimonianze non sempre databili con sicurezza, assumono un interesse - se non archeologico - demotetnoantropologico, in quanto esempi di manifestazioni artistiche di età storica o legate a culti agro-silvo-pastorali; pertanto, qualora oggetto di nuova scoperta, è bene segnalarle lo stesso come di seguito descritto.

È bene precisare che le indagini archeologiche sono riservate allo Stato che le esegue avvalendosi degli organi periferici del Ministero (Soprintendenze) oppure affidando in concessione l'attività di ricerca ad Università od altri Enti scientifici altamente qualificati. L'esecuzione di ricerche archeologiche senza aver ottenuto la concessione è fattispecie punita penalmente con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.

La recentissima entrata in vigore della Legge 9 marzo 2022, nr. 22 ha inasprito le pene originariamente previste dal Codice introducendo nel Codice Penale ulteriori ipotesi di reato, tra le quali il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio, l'autoriciclaggio e l'importazione illecita di BB.CC.

Le scoperte fortuite

La scoperta fortuita va intesa come un ritrovamento effettuato senza aver

scavato o modificato lo stato del terreno. Il Codice prevede che chiunque ritrovi fortuitamente beni di interesse archeologico/culturale debba farne denuncia, entro 24 ore dalla scoperta, al Soprintendente competente per territorio oppure al Sindaco del comune entro cui ricade il sito ovvero alle autorità di Pubblica Sicurezza, provvedendo a conservare temporaneamente quanto ritrovato lasciandolo nelle condizioni e nel luogo di giacitura. La mancata denuncia di scoperta è punita con la stessa pena di chi esegue ricerche clandestine. La tempestività della segnalazione, al di là dell'obbligo di legge, è di estrema importanza per la salvaguardia di ciò che si è rinvenuto poiché, quanto prima, il personale addetto alla tutela potrà recarsi sul posto e mettere in sicurezza l'oggetto.

La procedura migliore da attuarsi è quella di informare subito la Soprintendenza competente, inizialmente via telefono e, successivamente, formalizzare la segnalazione a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata A/R (i contatti di tutti gli organi periferici del Ministero sono reperibili sul sito internet www.beniculturali.it mentre le Regioni Sicilia, Valle D'Aosta e Trentino Alto Adige possiedono Soprintendenze autonome a livello regionale o provinciale).

Qualora, per forza maggiore, ciò non fosse possibile, potranno essere contattati i Carabinieri (che possiedono, a livello nazionale, i Nuclei Tutela Patrimonio Culturale), la Guardia di Finanza o altra Forza di Polizia, spiegando quanto accaduto ed attendendo istruzioni in merito. È opportuno in fase di redazione della segnalazione, al fine di facilitare gli adempimenti successivi, qualificarsi con recapiti e dati personali completi, descrivere brevemente le tempistiche e le fasi della scoperta e cristallizzare l'esatta posizione del sito, marcandolo sulla carta topografica e segnandosi le

coordinate geografiche mediante GPS. Sono di eccellente supporto eventuali riprese video, fotografie, schizzi e rilievi speleologici. È inoltre ottima prassi, nonché atto di estremo buon senso, ai fini della salvaguardia di quanto rinvenuto, non divulgare pubblicamente la scoperta prima di aver inoltrato la segnalazione e senza aver concordato l'eventuale diffusione di notizie con il funzionario competente.

Il Codice prevede anche che lo scopritore, in caso di assoluta e motivata necessità, possa asportare l'oggetto al fine di garantirne la tutela e l'incolumità. Tuttavia è molto importante richiedere il preventivo consenso alla Soprintendenza prima di rimuovere qualsiasi cosa poiché tale azione può modificare permanentemente un contesto archeologico. Nel caso di un reperto intransportabile valgono gli stessi obblighi di comunicazione ma, in tal caso, saranno le Autorità ministeriali, avvalendosi della forza pubblica, a provvedere alla messa in sicurezza della zona.

Tutti i beni tutelati dal Codice, da chiunque e in qualunque modo ritrovati (suolo, sottosuolo, fondali marini) appartengono allo Stato e l'impossessamento di tali oggetti è punito, quale "furto di beni culturali", con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

In caso di ritrovamenti di elevato valore scientifico, il Ministero può corrispondere un premio allo scopritore, non superiore ad un quarto del valore dei beni, che generalmente consiste in una somma di denaro. Nessun premio spetta a colui che si sia introdotto abusivamente nel fondo altrui. Le procedure sopra esposte valgono anche per chi pratica speleologia in cavità artificiali, durante la quale è possibile trovare, oltre a manufatti antichi, camminamenti, cunicoli, tombe ipogee e altre opere protette dal Codice.

Protezione del patrimonio storico della I Guerra Mondiale

La Legge 7 marzo 2001, n. 78, complementare al Codice dei Beni Culturali, pone sotto tutela il "*patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale*" catalogando quali evidenze da proteggere e valorizzare fortificazioni, trincee, camminamenti, lapidi, cippi, iscrizioni, cimeli ed oggetti personali che abbiano particolari caratteristiche di rarità o rilevanza storica. La Legge n. 78 dispone, inoltre, che chiunque rivenga strutture, reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima Guerra Mondiale, di notevole valore storico o documentario, debba farne denuncia, entro sessanta giorni, al sindaco del comune entro cui ricade il sito di ritrovamento, pena una sanzione amministrativa da € 258 ad € 512. In questi casi la stessa segnalazione va indirizzata anche alla Soprintendenza. La conoscenza di questa norma dovrebbe essere patrimonio di tutti coloro che frequentano i luoghi scenario del conflitto poiché è abbastanza facile, anche ai nostri giorni, rinvenire resti delle predette tipologie.

Armi, munizioni ed esplosivi.

Si coglie infine l'occasione per evidenziare che alcuni residui d'armamento posso essere ancora oggi molto pericolosi e non sono rari i casi di recuperanti feriti o deceduti tentando di rimuovere o smontare ordigni inesplosi. Giova ricordare anche la possibile presenza di munizionamento caricato con gas tossici o vescicanti, tipo iprite, che sottoposto ad oltre 100 anni di corrosione da parte degli agenti atmosferici può far fuoriuscire il pericoloso contenuto con evidenti rischi. Tutti questi residui sono sottoposti alle disposizioni della Legge nr. 110 del 18 aprile 1975, che impone allo scopritore di armi, munizioni o materiali esplosivi l'immediata denuncia al più vicino commissariato di Pubblica Sicu-

rezza o caserma dell'Arma dei Carabinieri (art. 20).

Conclusioni

In conclusione di questo mini *vademecum* preme far notare, scorrendo per diretta esperienza, che da piccole segnalazioni possono nascere notevoli investigazioni scientifiche e che la protezione del patrimonio culturale possa e debba partire da ciascuno di noi, collaborando ed interagendo con le Soprintendenze e gli altri organi preposti senza timori o pregiudizi, poiché gli effetti di un'omessa segnalazione possono consistere sia nella perdita di importanti contesti archeologici, sia nell'ennesima mancata occasione di valorizzare il territorio in cui si vive.

Bibliografia

Salaris V., Brodasca V., De Santis H. (2009), *Archeologia Subacquea* (Cap. IV). Collana Continente Blu, Editrice Ananke, Torino, ISBN: 8873252818.

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (con aggiornamenti):

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2L-s?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42>

Legge 9 marzo 2022, nr. 22:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2L-s?urn:nir:stato:legge:2022;22>

Legge 7 marzo 2001, n. 78:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2L-s?urn:nir:stato:legge:2001;78>

Legge del 18 aprile 1975, nr. 110:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2L-s?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110>